



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 16/03/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 533/2022 RG avente ad oggetto: " sanzione disciplinare conservativa – pubblico impiego"

TRA

██████████ – rappresentato e difeso dall'Avvocato ██████████
██████████ ed elettivamente domiciliato come in ricorso,

- ricorrente

E

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentata e difesa dai Funzionari delegati Dott. ██████████ e Dott.ssa ██████████ ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione in Indirizzo Telematico,

-resistente

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso depositato in data 01/04/2022 il ricorrente ██████████, come sopra in epigrafe indicato, ha impugnato la sanzione disciplinare comminata chiedendo " 1) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del provvedimento disciplinare irrogato con prot. n. 86411 del 06.12.21, n. 2118 del 13.01.22, n. 9033 del 04.02.22 per insussistenza e/o non addebitabilità del fatto contestato, per i motivi di cui al ricorso, con ogni provvedimento consequenziale e per l'effetto, 2) Ordinare alla resistente la corresponsione della retribuzione di fatto non goduta a causa del suddetto provvedimento disciplinare; 3) Accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della resistente nella causazione dei danni biologici e morali subiti dal ricorrente, per effetto del procedimento disciplinare, per tutti i motivi suindicati e per l'effetto, 4) Condannare l'Agenzia delle Entrate in persona del



legale rappresentante p.t. al risarcimento dei danni biologici subiti dall'istante quantificati in euro 10.000,00 o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. 5) Condannare l'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento danni da lite temeraria da liquidarsi anche d'ufficio, in via equitativa. Con il favore delle spese"

Nel costituirsi AGENZIA DELLE ENTRATE ha contestato la pretesa del ricorrente chiedendo " 1) In via principale: dato atto di quanto precede e di ogni altra risultanza di causa, rigettarsi le domande formulate dal ricorrente con qualsiasi statuizione; 2) In via subordinata: in caso di accoglimento della domanda di annullamento della sanzione, rideterminarsi la misura disciplinare applicata al ricorrente in virtù dell'art. 63, comma 2/bis, d.lgs 165/2001 in altra ritenuta congrua secondo le pre-visioni edittali di cui all'art. 67 Comparto Agenzie Fiscali, ovvero 62 CCNL Com-parto Funzioni Centrali o della diversa norma negoziale ritenuta applicabile; Con spese di lite liquidate ai sensi dell'art. 152/bis disp. att. c.p.c.;".

La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, e l'interrogatorio del ricorrente quindi discussa – previo scambio di note - all'udienza del 16/03/2023 e decisa come da dispositivo di seguito riportato.

*** **

1. Oggetto della presente causa è la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 1 giorno comminata con provvedimento n. 86411 del 6/12/2021 e relativa al fatto contestato con lettera del 9/9/2021 consistente nell'aver effettuato, nel periodo dal 1/1/2014 al 31/12/2015, 167 interrogazioni informatiche/ispezioni dell'Anagrafe Tributaria relativamente a 34 nominativi quanto lavorava presso l'Ufficio territoriale di Vicenza 2, in tal modo: violando l'integrità dell'archivio aziendale e disattendendo l'avvertimento (e le regole richiamate) con cui l'Agenzia delle Entrate allerta l'operatore prima di accedere alle informazioni presenti nelle banche dati, abusando altresì dei mezzi e degli strumenti (compresi i collegamenti telematici alla banca dati) messi a disposizione dall'Agenzia.

2. In primo luogo ritiene la giudicante che il fatto sia stato tardivamente contestato.

3. Come si legge nella contestazione disciplinare, il 1°/6/2021 la Direzione centrale audit, nel rispondere ad una richiesta istruttoria della Direzione



Regionale del Veneto volta ad acquisire gli elementi utili a resistere ad una azione giudiziaria promossa dal ricorrente per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori e conseguenti differenze retributive, ha comunicato alla Direzione Regionale del Veneto le interrogazioni informatiche effettuate dal ricorrente nel periodo 1/1/2014 – 31/12/2015; è stato poi chiesto alla Direzione Provinciale di Vicenza (dott. Daniele [REDACTED]) di accertare la riconducibilità di tali interrogazioni a pratiche gestite nell'ambito dell'ufficio di appartenenza; i risultati sono pervenuti alla Direzione Regionale del Veneto l'11/8/2021 e la contestazione è del 9/9/2021.

4. L'art. 55 bis, d.lgs. 165/2021 prevede (a far data dal 22/6/2017) che il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza; l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre 30 giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa; l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 120 giorni dalla contestazione dell'addebito (co. 4); la violazione dei termini e delle disposizioni sul procedimento disciplinare (previste dagli articoli da 55 a 55-quater) non determina la decadenza dall'azione disciplinare né l'invalidità degli atti e della sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, e le modalità di esercizio dell'azione disciplinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso concreto, risultino comunque compatibili con il principio di tempestività (co. 9 ter); sono da considerarsi perentori il termine per la contestazione dell'addebito e il termine per la conclusione del procedimento (co. 9 ter).

5. Nel caso in esame l'Ufficio per i procedimenti disciplinari ha avuto completa notizia l'11/8/2021 e ha adottato il provvedimento in data 9/9/2021 e quindi sotto questo profilo la contestazione sarebbe tardiva, rimane tuttavia la



questione, che la contestazione disciplinare è intempestiva rispetto ai fatti, essendo intervenuta 6-7 anni dopo la loro commissione, pur a fronte del fatto che non si tratta di attività occulte ma facilmente rilevabili dall'amministrazione che in ogni momento potrebbe fare delle verifiche quantomeno a campione, e tale notevole distanza dai fatti incide inevitabilmente sul diritto di difesa del ricorrente sia in sede disciplinare sia in sede giudiziale.

6. Ed invero, ove sussista un rilevante intervallo temporale tra i fatti contestati e l'esercizio del potere disciplinare, la tempestività di tale esercizio deve essere valutata in relazione al tempo necessario per acquisire conoscenza della riferibilità del fatto, nelle sue linee essenziali, al lavoratore medesimo, la cui prova è a carico del datore di lavoro, ove nella specie la S.C. aveva confermato la decisione di merito che, con riferimento ad un dipendente postale, aveva ritenuto violato il principio della immediatezza della contestazione, avvenuta a distanza di diversi anni dai fatti, ritenendo che il tempo trascorso fosse oggettivamente eccessivo e tale da ledere il diritto di difesa del dipendente, ed evidenziando che il datore di lavoro aveva comunque avuto adeguata cognizione dei fatti fin dagli accertamenti ispettivi (Cass. Sez. L, Sentenza n. 7410 del 26/03/2010).

7. Anche in tal caso, stante la particolare attenzione che l'Agenzia delle entrate pone alla questione delle interrogazioni all'Anagrafe Tributaria, ed essendo tali interrogazioni pienamente tracciabili, così come tutta l'attività dei propri dipendenti, appare ben difficile poter sostenere che non vi sia una violazione nei diritti di difesa del lavoratore, al quale vengono contestati dei fatti 7 e 6 anni dopo la loro asserita commissione.

8. Pertanto già per questa ragione la sanzione va annullata, e attesa la tardività rispetto ai fatti contestati non può essere applicata altra diversa sanzione.

9. In ogni caso, i fatti appaiono per una parte insussistenti atteso che il ricorrente ha giustificato quasi tutte le interrogazioni. Il ricorrente ha infatti esposto in ricorso che:

10. - tali accessi "sono stati tutti effettuati per ragioni di servizio";

11. - in particolare "Il numero di singole "ispezioni" contestate come ingiustificate (167) è del tutto fuorviante, considerato che, come risulta dalla documentazione allegata, sono distanziate quasi sempre da pochi secondi di tempo (in certi casi addirittura un secondo), a testimonianza del fatto che andrebbero



eventualmente quantificate in base a giornate diverse. Di conseguenza, l'unico numero rilevante è quello dei soggetti interrogati e contestati: 34 in due anni”;

12. - “La predetta circostanza si verifica in quanto, nel momento in cui si accede alla schermata dell’Anagrafe Tributaria relativa a un contribuente, la stessa propone tutta una serie di “sottomenù” che contengono a loro volta altri link, interrogabili in base alle contingenti necessità. (...) il primo accesso serve solo a raggiungere la posizione del soggetto, ma fornisce solo i dati anagrafici di base. Per qualunque ulteriore approfondimento (anche semplicemente per verificare i precedenti domicili fiscali), è normale dover accedere ai vari sottomenu, con tanti “click” quanti ne rende necessari l’attività di assistenza e/o di controllo che si deve porre in essere (più il problema è complesso più click si renderanno necessari al fine di avere un quadro completo della situazione)”;

13. - Di non avere “ mai interrogato soggetti, se non nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Agenzia delle Entrate che (...) si estrinseca sostanzialmente in “controllo” e “assistenza””;

14. - Di aver effettuato ogni interrogazione “ nell’esclusivo ambito di “controlli” relativi a pratiche dell’ufficio portate alla sua attenzione da funzionari e capi team, (...) in certi casi, dal direttore provinciale Sig. Amilcare prima e Sig. Sanin poi, e di “assistenza”, oltre che a sé medesimo, ai vari contribuenti, la cui richiesta, specie nei rarissimi casi individuati di parenti e conoscenti (comunque contribuenti), non poteva che essere stata quasi sempre a lui rivolta, come direttore, in via informale, anche telefonica”;

15. – che “il collegamento con i soggetti interrogati può essere diretto (quindi individuabile attraverso una attenta ricerca di tutti i codici fiscali collegati a pratiche di ufficio, che in questo caso è mancata da parte del responsabile di Vicenza, considerate le mail allegate in sede di memoria difensiva che smentiscono il riscontro “diretto” dallo stesso effettuato)”;

16. - Che il collegamento può anche essere “indiretto (se il funzionario deve interrogare, ad esempio una società, interrogherà anche le società controllate, collegate, i relativi soci, ecc., non necessariamente di competenza dell’Ufficio interrogante – se la problematica riguarda, fra gli altri mille esempi che si potrebbero fare, una contestazione su una detrazione per coniuge a carico, è evidente che la necessaria interrogazione del presunto coniuge a carico per verificarne il limite di



reddito sarà difficilmente collegabile, a distanza di tempo, al codice fiscale del soggetto principale eventualmente contenuto in una pratica assegnata al funzionario), di fatto impossibile da dimostrare, se non molto fortuitamente e solo laddove il soggetto risulti tracciato in qualche formale documento, come nel caso di una mail reperita dal sig. Gentile, portata alla sua attenzione dal capo team Dott.ssa Troiano Laura, contenente un classico collegamento indiretto in cui la società di competenza Beton Adige S.r.l. (contestata) veniva appena citata in un provvedimento di autotutela relativo all'incorporante della stessa, Calcestruzzi Atesini S.r.l., quest'ultima non di competenza dell'Ufficio diretto dal sig. Gentile (doc. 8 ter)";

17. - Di avere "grazie ad alcune mail meritoriamente conservate presso il proprio archivio di posta elettronica" dimostrato "il collegamento diretto con l'attività d'ufficio (non individuato dal direttore provinciale di Vicenza, pur essendo quest'ultimo in possesso di ogni utile banca dati e applicazione informatica) per gran parte dei soggetti contestati";

18. - che "la Sig.ra ██████ rientra, come zia, nel novero dei familiari i cui accessi sono stati definiti dalla stessa Agenzia come disciplinarmente neutri";

19. - che "la collega ██████ è stata interrogata per verificarne in Anagrafe l'effettivo indirizzo di residenza in sede di convalida di un permesso richiesto per visita medica, mentre, con riferimento al collega ██████, (...) lo stesso è stato interrogato su sua esplicita quanto informale richiesta rivolta direttamente al sig. ██████, a seguito di un accertamento parziale automatizzato ricevuto in relazione a compensi non dichiarati per attività arbitrale dilettantistica (a tale proposito è eventualmente accessibile la testimonianza dell'ex capo team (██████) dell'allora team n.3 Gestione e Controllo Dichiarazioni dell'ex Ufficio Territoriale di Vicenza 2 competente per l'accertamento, cui il sig. ██████, condividendo l'accaduto, si era rivolto per sapere come tale situazione era stata trattata negli anni precedenti)".

20. Interrogato il ricorrente ha inoltre riferito e precisato " Mi sono reso conto che le interrogazioni contestate erano collegate ad altre interrogazioni che non mi sono state contestate in quanto le interrogazioni contestate erano fatte subito dopo o poco dopo alle altre ritenute dall'Agenzia legittime. E quindi ho fatto un ulteriore approfondimento. Così ho verificato quanto alla l'interrogazione relativa a



██████████ dell'8.8.2014 che è avvenuta poco dopo quella relativa a Frigotto Lorenzo; facendo una verifica nell'anagrafe ho potuto verificare che ██████████ ██████████ nel 2012 aveva affittato un terreno agricolo a Bastianello e nel 2013 ha venduto allo stesso un terreno agricolo; ora non posso assolutamente ricordare cosa ho fatto nel 2014 ma presumo che l'interrogazione sul nominativo ██████████ sia collegata a quella di ██████████", "quando si fa una interrogazione su un soggetto si apre ad albero tutta una serie di possibilità di approfondimenti che possono coinvolgere altri soggetti cui il principale è collegato. Stessa cosa riguarda ██████████ ██████████ interrogazione del 2.7.2015 e ██████████ ██████████ s.r.l. interrogazione del 2.7.2015. Queste interrogazioni riguardano degli approfondimenti personali che ho fatto per verificare la correttezza della mia dichiarazione dei redditi che avevo presentato il 30.6.2015, si tratta infatti di due soggetti che avevano fatto dei lavori per me", " ho fatto nella stessa data altre interrogazioni con lo stesso motivo che non mi sono state contestate quali quella di Vodafone, Tiscali, Mediolanum, Intesa San Paolo, sono tutte interrogazioni fatte all'interno della stessa interrogazione relativa alla mia posizione personale, si capisce dagli orari e dalla concatenazione delle stesse interrogazioni".

21. E dunque non si tratta di accessi non riconducibili al proprio servizio.

22. Quanto invece agli accessi riconducibili ad interrogazioni effettuate su richieste di conoscenti, ammesse anche dal ricorrente, non vi è dubbio che il ricorrente non è legittimato ad effettuarle, atteso che l'Agenzia ha dei canali istituzionali che consentono a tutti i contribuenti in condizione di parità di accedere ad informazioni, consulenze e verifiche, ove ogni dipendente pubblico è tenuto ad agire secondo criteri di trasparenza ed imparzialità così come tutta la PA ex art. 97 Costituzione.

23. Si è detto tuttavia che l'azione disciplinare è assolutamente intempestiva rispetto ai fatti contestati, oltre comunque a ridursi nella gravità stante il minor numero di accessi non legittimati.

24. Per questa ragione – la sussistenza comunque di accessi che lo stesso ricorrente ha ammesso essere stati effettuati su richiesta di conoscenti e quindi non legittimi – deve rigettarsi sia la domanda di accertamento della natura ritorsiva della sanzione quale reazione alla causa che il dipendente aveva intentato



all'amministrazione, atteso che il motivo illecito (ritorsivo) deve essere determinate il consenso (vd art. 1345 c.c.) e quindi unico.

25. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la prevalente soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € € 5200-26.000 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria (produzioni documentali, interrogatorio ricorrente), del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Giudice definitivamente pronunciando così provvede:

1) In parziale accoglimento del ricorso, annulla la sanzione disciplinare comminata al ricorrente con condanna alla restituzione della retribuzione trattenuta oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla trattenuta al saldo effettivo;

2) Condanna altresì alla rimozione della sanzione dal fascicolo personale del ricorrente;

3) Rigetta ogni altra domanda svolta dal ricorrente;

4) Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.600,00 = per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge, contributo unificato (€ 259,00).

Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.

Venezia, 16/03/2023

IL GIUDICE

dott. ssa Chiara Coppetta Calzavara

